

chiamato in causa la Provincia di Salerno, che si è costituita, eccependo a sua volta la propria carenza di legittimazione passiva e chiedendo il rigetto della domanda. La causa, istruita mediante la produzione di documenti, e l'assunzione di prova testimoniale, è passata in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe.

Motivi della decisione

Sussiste la legittimazione passiva della Regione Campania, mentre va esclusa quella della Provincia.

Al proposito, ritiene questo Collegio di uniformarsi alla giurisprudenza di questo TRAP che ha ritenuto l'esclusiva legittimazione passiva della Regione Campania per le controversie aventi ad oggetto danni da esondazione del torrente *Solofrana*, corso d'acqua naturale che si esaurisce nel territorio della regione, e, pertanto, in virtù dell'art. 2, lett. e), del d.p.r. 15.1.72 n. 8, rientra tra le opere idrauliche di quarta e quinta categoria, le cui funzioni amministrative sono state trasferite alle regioni. In virtù dell'art. 90, lett. e), del d.p.r. 24.7.77 n. 616 e dell'art. 10, lett. f), della legge 18.5.89 n. 183, sono state attribuite alle regioni le funzioni di polizia delle acque e di gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti idraulici. La Regione Campania con l'art. 25 della legge regionale 29.5.80 n. 54 ha sub-delegato alle province alcune funzioni in materia di acque pubbliche, la cui esatta individuazione è stata operata con la legge regionale 20.3.82 n. 16 e nessuna delle quali riguarda gli interventi di conservazione e manutenzione degli alvei (si tratta, infatti, delle funzioni relative agli attingimenti di acqua dai corsi di acque pubbliche, alla ricerca ed estrazione di acque sotterranee, alle piccole derivazioni di acqua ed alla polizia delle acque), sicché appare evidente che il contenuto della sub-delega in parola non elide l'esclusiva responsabilità della Regione in tema di omessa manutenzione di torrenti, alvei e grandi colatori, essendo rimasti i relativi interventi di sua diretta competenza. La situazione è mutata in

seguito al nuovo assetto delle competenze in materia fissato, in attuazione della delega di cui agli artt. 1 e 4 della legge 15.3.97 n. 59, dall'art. 98 del d. lgs. 31.3.98 n. 112 e, per le regioni che, come la Regione Campania non hanno tempestivamente provveduto alla specifica distribuzione delle competenze tra esse e gli enti locali minori, dal d. lgs. 30.3.99 n. 96 (art. 34). Non è stato dedotto né documentato dalla Regione che il passaggio delle competenze in materia alla Provincia di Salerno si sia in concreto verificato. Invero l'intervento sostitutivo del Governo ha riguardato, secondo il limite fissato dall'art. 4, c. 5°, della legge n. 59/97, solo l'individuazione dell'ente al quale le competenze di cura e manutenzione dei fiumi e degli alvei dovevano essere trasferite, ma non anche il trasferimento delle risorse umane, finanziarie, organizzative e strumentali necessarie per garantire la congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio dei compiti e delle funzioni trasferiti, cui avrebbe dovuto provvedere la Regione con la legge di distribuzione delle competenze (art. 3, c. 3°, d. lgs. n. 112/98), mentre l'art. 7 del d. lgs. appena citato dispone che, al fine di garantire l'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti trasferiti, la decorrenza del loro esercizio sia contestuale al trasferimento dei beni e delle risorse umane, finanziarie, organizzative e strumentali, sicché coerenza di sistema impone di ritenere che, sino a quando la Regione non abbia trasferito alle singole Province le suddette risorse, il trasferimento delle competenze non si è verificato. Ne consegue l'esclusiva legittimazione passiva della Regione per non essere state concretamente trasferite alla Provincia le competenze in materia di gestione del demanio idrico, che continua ad essere gestito dall'Ufficio del Genio Civile della Regione. Va rigettata, pertanto, la domanda proposta avverso la Provincia, chiamata in causa dalla ricorrente a seguito dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla Regione. Considerata la situazione di incertezza e contrasto che sussiste tra le stesse autorità preposte alla cura dei corsi d'acqua, appare equo, tuttavia, compensare le spese di giudizio tra il

ricorrente e la Provincia.

Non è contestata, e risulta documentalmente provata dall'atto di acquisto prodotto (atto di compravendita del 05/02/1998), la legittimazione attiva di Citro Filomena, proprietaria dell'immobile danneggiato.

Passando all'esame del merito, va rilevato che dalle deposizioni testimoniali (testi De Beone, vicina di casa Guariniello, amministratore del condominio) e dalla relazione del ctp. emerge la conferma di quanto dedotto in ricorso. Il 3 e il 4/12/2005, a seguito di copiose precipitazioni, le acque provenienti dal torrente *Solofrana*, ingombro da rifiuti di ogni genere che ostacolavano il deflusso delle acque piovane, ruppero l'argine in tufo e invasero i terreni e gli immobili circostanti, tra cui il piccolo giardino, su cui insiste un pollaio, la cantina e il garage di proprietà della ricorrente. L'acqua, mista a fango e detriti di ogni genere, danneggiò le provviste alimentari, il mangime e le suppellettili custoditi in cantina, e causò l'annegamento di 10 galline (v. fotografie).

Vi è prova che, all'epoca, l'alveo si trovava in pessimo stato di manutenzione e strutturale, e che tali condizioni, in presenza di precipitazioni sicuramente abbondanti, causarono l'evento dannoso. La condotta colposamente omissiva della Regione, che non ha eseguito i necessari interventi idraulici e di manutenzione, assunse rilievo eziologico nella determinazione dell'esondazione, che si sarebbe potuta evitare ove fosse stata messo in condizioni di efficienza e sicurezza il sistema di irreggimentazione e scolo delle acque, risalente all'epoca borbonica. Com'è noto, infatti, solo di recente e a seguito di numerosi gravi episodi di esondazione, sono iniziati radicali interventi di modifica e di bonifica dell'intero bacino idrografico.

Va dichiarata, pertanto, la responsabilità della Regione in ordine all'evento per cui è causa, con conseguente condanna della stessa al risarcimento del danno.

Il danno consiste nelle spese sostenute per la rimozione del fango e dei